

Emergenza Covid19: stop alle domande di autorizzazione dello status AEO Nelle nuove misure doganali importanti novità anche in materia di esportatore abituale, conti in debito, accise, INTRA, certificati di origine.

/ Stefano COMISI

Dopo i chiarimenti sulle disposizioni del decreto "Cura Italia" (D.l. 18/2020), contenuti nella nota n. 95986/2020, hanno fatto seguito in questi giorni ulteriori misure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria.

Le Dogane hanno già precisato che, per effetto dell'articolo 92, comma terzo, del decreto tutti i pagamenti mediante conto di debito, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono stati differiti di 30 giorni, senza applicazione di interessi e di sanzioni.

Nella nota n. 95986, al fine di rispettare i vincoli europei, tale differimento è stato concesso solo ai gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift. Nel novero di tali soggetti rientrano gli spedizionieri doganali, i trasportatori, i depositari, i corrieri, i vettori internazionali, gli interporti e le imprese di spedizione internazionale, come confermato anche dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo, n. 12033 e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate 18 marzo n. 12 e 21 marzo, n. 14.

Con la determinazione direttoriale n. 98769 del 24 marzo, l'Agenzia è nuovamente intervenuta, elencando i codici ATECO relativi alle categorie dei soggetti beneficiari.

Inoltre, per usufruire del differimento dei pagamenti, gli operatori interessati dovranno presentare una preventiva autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'appartenenza a uno dei settori indicati.

Tali precisazioni non sono sufficienti a spegnere le polemiche non solo delle imprese che agiscono direttamente con il loro conto, escluse dal novero dell'agevolazione ma anche dai beneficiari del differimento che chiedono a gran voce un ulteriore proroga dei termini, visto il prolungarsi del lockdown che coinvolgerà moltissime imprese e fornitori.

Nella migliore delle ipotesi, un lento ritorno alla normalità nel settore degli scambi economici non permetterà di accantonare sufficiente liquidità per adempiere molte delle scadenze previste per i prossimi trenta giorni.

L'Agenzia delle dogane, tuttavia, non può risolvere tali difficoltà in via amministrativa, pertanto, ma farsi portatore degli interessi delle categorie davanti al Governo, chiedendo di tenerne conto nei prossimi interventi normativi.

Con la nota 88470 del 12 marzo, è stata posticipata di ulteriori 60 giorni l'abrogazione del regime di previdenziazione dei certificati di origine EUR 1, EUR MED, ATR, già prorogata una volta dal 22 gennaio 2020 (v. nota 91956/2019) al 21 aprile 2020.

Fino al 21 giugno 2020 sarà ancora possibile effettuare operazioni con certificati previdenziati, prima di passare definitivamente al nuovo regime.

Con la nota n. 93676 del 18 marzo, la Direzione accise delle Dogane, ha confermato che la sospensione degli adempimenti tributari, prevista dall'art. 62 del decreto Cura Italia, si applica anche ai soggetti obbligati alla dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l'energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, i quali dovranno presentare tali dichiarazioni entro il 30 giugno 2020. Per quanto riguarda i versamenti d'imposta calcolati sulla base della dichiarazione precedente, sono stati rimessi in termini al 20 marzo i soli versamenti scaduti in data 16 marzo. Le date per i versamenti successivi non sono state fatte rientrare nella proroga dell'art. 62.

In un primo momento, nella comunicazione n. 96781 del 20 Marzo le Dogane hanno disposto che le presentazioni telematiche degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA), ai sensi dell'art. 50, c. 6, d.l. 331/93 sono prorogate al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Sul punto le Dogane hanno effettuato un parziale dietro-front. Nella nota n. 97600 del 26 marzo, infatti, invitano gli operatori non impossibilitati a effettuare comunque le trasmissioni telematiche, "al fine di non interrompere il flusso informativo necessario all'ISTAT per la produzione delle statistiche nazionali". Motivo di tale ripensamento è la necessità di inserire tali informazioni nelle relazioni periodiche che i Paesi membri sono obbligati a trasmettere alla Commissione UE ai sensi dei regolamenti unionali (Reg. 2004/638 e Reg. n.1982/2004).